

Istituto Autonomo Case Popolari della provincia Brindisi

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13/09/1940 N. 1474)

Prot. N. 8151
Raccomandata A.R.

9 DIC. 2003

111.08.023.4729 0

INCALZA VITO

VIA TOGLIATTI B 5

72021 FRANCAVILLA FONTANA

346419

Oggetto : Legge Regionale n. 54 del 20/12/84 - art. 13. Assegnazione alloggio di E.R.P.
Delibera IACP N. 9887 del 12.11.2001 esecutiva ex lege.

Il Comune di FRANCAVILLA FONTANA, con determinazione n. 307 del 04/11/2003 ha dichiarato la S.V. assegnatario di un alloggio di E.R.P., realizzato da questo Istituto in codesto Comune, ai sensi delle leggi vigenti.

In dipendenza di ciò, in data , a seguito delle relative operazioni, effettuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 54 del 20/12/84, la S.V. ha scelto l'alloggio sito in -VIA TOGLIATTI lotto 023 scala B piano 3 int. 5 di mq 106,61.

Consequentemente, la S.V. dovrà stipulare con questo IACP, il relativo contratto di locazione ed a tal proposito si comunica quanto segue :

- 1) Il canone di locazione oggettivo dell'alloggio, determinato ai sensi della Delibera CIPE del 13.3.1995 e della Delibera IACP n. 9887 del 12.11.2001, ammonta a € 171,19 mensili;
- 2) Il deposito cauzionale, costituito a garanzia degli obblighi contrattuali, corrispondente a due mensilità di canone oggettivo, ammonta a € 342,38 ;
- 3) La decorrenza della locazione avrà luogo dal 01/12/2003 .

Detto contratto, in esecuzione del disposto di cui all'art. 21 della legge 27/12/97, n. 449 (legge finanziaria 1998) sarà soggetto a registrazione presso l'Ufficio del Registro di Brindisi.

La tassa di registrazione, stabilita nella misura del 2% dell'ammontare del canone annuo, con un minimo di €. 51,65 per i contratti di importo inferiore o pari a €. 2.582,00 cade per metà a carico di questo Istituto, in quanto proprietario dell'alloggio e per metà a carico della S.V. in quanto assegnatario in locazione.

La tassa di registrazione, nella misura di legge, dovrà essere pagata dalla S.V.

La quota del 50% di detta tassa, cadente a carico di questo IACP e corrisposta dalla S.V., verrà compensata con i canoni di locazione che dovrà corrispondere a decorrere dal mese successivo al primo di locazione.

A tal uopo questo Istituto invierà alla S.V., i bollettini di versamento dei canoni mensili di locazione, completi della compensazione.

Ciò premesso, questo Istituto invita la S.V. a presentarsi entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della presente, presso l'ufficio contratti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi unitamente al proprio coniuge, per la stipula del contratto di locazione e per la consegna delle chiavi, muniti entrambi di documento di riconoscimento e di codice fiscale. Inoltre, la S.V. dovrà consegnare al funzionario incaricato da questo Ente N. 12 marche da bollo da €. 10,33, che saranno apposte sul contratto in parola, nonché esibire la ricevuta del versamento della somma di € 513,57, mediante l'apposito bollettino di C/C postale prestampato ed allegato alla presente, nonché la ricevuta del versamento della tassa di registrazione predisposto ed allegato anch'esso alla presente comunicazione.

Si invita, inoltre, la S.V., ai fini della determinazione del canone di locazione, a compilare e consegnare agli uffici l'allegato modulo A di autocertificazione, completo dei dati relativi alla composizione ed ai redditi percepiti dal Suo/nucleo familiare nell'anno 2001.

Si avverte la S.V. che decorso inutilmente il suddetto termine di 20 (venti) giorni per la stipula del contratto di locazione, il canone soggettivo overosia quello ridotto in virtù dell'autocertificazione reddituale, avrà decorrenza dal mese successivo a quello dell'avvenuta regolarizzazione contrattuale.

Si comunica, infine, che il pagamento dei canoni mensili di locazione dovrà essere effettuato utilizzando i bollettini di C/C postale prestampati e forniti da questo Istituto all'atto della stipula del contratto di locazione, entro il mese di riferimento e, comunque, non oltre il quinto giorno del mese successivo, pena l'applicazione della mora per ritardato pagamento nei modi e nei termini di legge.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, la S.V. potrà presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe ed Utenza dell' IACP nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, o rivolgersi agli stessi uffici telefonando al numero 0831.225711, centralino dell'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Brindisi.

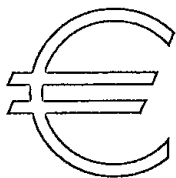
Distinti saluti

Brindisi, li

Il Commissario Straordinario
(Rag. Antonio Panettella)

St/Cal

SIEIE				NUMERO		DATA		TRIBUTI		IMPORTI		RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI									
								REGISTRO				SIEIE									
								ALTRO ERARIO				NUMERO									
								INVIM				DATA									
								ALTRE AZIENDE				A									
								TOTALE				IMPORTO									
ESATTE LIRE																					
CODICE UFFICIO				Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B e C				L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE				L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE				DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che interessa)					
																☐ SI ☐ NO					
ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DI														Foglio N.				La richiesta si compone di N. fogli			
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE														DATA DI STIPULA				N. DI REPERTORIO			
NATURA DELL'ATTO														30.01.2004				6785			
CONTRATTO DI LOCAZIONE																					
N.ORD		CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE															
		00061820742				IACP - BRINDISI															
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA				PROV.		DATA DI NASCITA		SESSO									
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROV.		VIA O PIAZZA						N. CIVICO									
72100 BRINDISI				/		CANTINARO						77									
N.ORD		CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE															
		NCLVT169E13D7619				INCALETA															
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA				PROV.		DATA DI NASCITA		SESSO									
NOME				FRANCAVILLA F.N.A				BR.		13.5.1969											
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROV.		VIA O PIAZZA						N. CIVICO									
72074 FRANCAVILLA F.N.A				BR.		TOGLIATTI 0/5															
N.ORD		CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE															
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA				PROV.		DATA DI NASCITA		SESSO									
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROV.		VIA O PIAZZA						N. CIVICO									
N.ORD		CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE															
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA				PROV.		DATA DI NASCITA		SESSO									
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROV.		VIA O PIAZZA						N. CIVICO									
N.ORD		CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE															
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA				PROV.		DATA DI NASCITA		SESSO									
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROV.		VIA O PIAZZA						N. CIVICO									
N.ORD		CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE															
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA				PROV.		DATA DI NASCITA		SESSO									
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROV.		VIA O PIAZZA						N. CIVICO									
N.ORD		CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE															
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA				PROV.		DATA DI NASCITA		SESSO									
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROV.		VIA O PIAZZA						N. CIVICO									
N.ORD		CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE															
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA				PROV.		DATA DI NASCITA		SESSO									
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROV.		VIA O PIAZZA						N. CIVICO									
N.ORD		CODICE FISCALE</																			



2. DELEGA IRREVOCABILE Á

POSTE ITALIANE

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
4.	IACP - BIVOLICI					
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE			giorno mese anno
	BIVOLICI	T	00061520742			

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NO ME	DATA DI NASCITA		
5.	INCAZZA	VITO	13	05	1969
SESSO M o F M		COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE FRANC	PROV. AD	CODICE FISCALE NCCLVT169E130761G	

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

B. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

887	
codice	sub. codice (*)

--	--	--	--

1

42

Anno	Numero
2003	

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

[illegible]

CONTRATTO DI LOCAZIONE

	51,65
.	
,	
.	
,	
.	
,	
.	
,	
.	
51,65	

[illegible]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

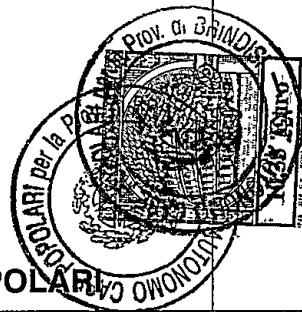
ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA					CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
					AZIENDA	CAB/SPORTELLLO
giorno	mese	anno			07601	

FIRMA

- Incolhe Vito



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice fiscale 00061820742)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 6785 di Repertorio

L'anno millenovecento il giorno

del mese di 30 GEN. 2004

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, che in

seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in persona del legale

rappresentante Sig. **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
(Rag. Antonio PANETTELLA)

ed il Sig. INCALZA VITO

Cod. Fisc. NCLVTI69E13D7619 nat a FRANCAVILLA F.N.A

il 13.05.1969 coniugato con CANDITA ANNA

Cod. Fisc. CNDNNA71R51D761L

nat a FRANCAVILLA F.N.A il 11.10.1921

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Lo IACP, come sopra rappresentato, in attuazione del provvedimento

di assegnazione del 4.11.2003 - N° 307, concede in locazione

semplice al Sig. INCALZA VITO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANETTELLA)

l'alloggio sito in FRANCAVILLA F.N.A alla Via TOGLIATTI

civico n. Edif.

scala B int. 5 piano

come descritto nel verbale di consegna allegato al presente atto (All. A).

ARTICOLO 2

L'assegnatario, col consenso del proprio coniuge, che pure sottoscrive il presente atto, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e al Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica registrato a BANDINI il 22.4.1978 al n. 2742 mod. / vol. PERITI, e di adibirlo ad uso esclusivo di abitazione per sè e per la sua famiglia quale risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente.

ARTICOLO 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi del tit. III della l.r. n. 54/84 e successive modificazioni, è fissato in £. 171,19 e potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o regionale; in tale caso la variazione del canone avrà effetto senza bisogno di alcun preavviso.

Inoltre, ai sensi della citata l. r. n. 54/84, l'importo del canone potrà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'alloggio nonchè degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 34 della stessa legge.

Al presente contratto si allega apposito prospetto per la determinazione del canone di locazione (All. B).

ARTICOLO 4

Il canone mensile dovuto decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla consegna dell'alloggio, salva diversa decorrenza comunicata dall'IACP, e dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno 10 di



ciascun mese con le modalità stabilite dallo IACP.

ARTICOLO 5

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario in perfetto stato d'uso e di manutenzione, salvo quanto eventualmente eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

Alla fine della locazione l'assegnatario si obbliga a riconsegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione, libero da persone e cose.

ARTICOLO 6

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto

l'assegnatario effettua il versamento di E. 342,38 ,

pari a due mensilità del canone di locazione come determinato dal precedente art. 3.

*Incasso Vito
Cassa Amm.*

Il deposito è produttivo di interessi legali annui per l'assegnatario.

Sul deposito lo IACP è autorizzato a ritenere:

- l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Ente verso l'assegnatario;
- l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per propria colpa, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Le eventuali ritenute debbono essere reintegrate dall'assegnatario, a richiesta dello IACP.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANETELLA)

Il predetto deposito è inoltre aggiornato secondo le variazioni del canone da corrispondere.

Aut. Decees

ARTICOLO 7

Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si risolve di diritto qualora vengano meno i requisiti prescritti per l'assegnazione, in caso di decadenza, annullamento dell'assegnazione, ovvero per morosità o

[Handwritten signature]

	inadempienza agli obblighi sanciti dal presente contratto e dal regolamento	
	generale.	
	Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinuncia che	
	l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera	
	raccomandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio e	
	sempre subordinatamente alla consegna - accettata - effettuata dallo IACP,	
	dell'alloggio libero da persone e cose ed in perfetto stato di manutenzione,	
	come previsto dal precedente art. 5.	
	ARTICOLO 8	
	L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e	
	impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento generale, di cui	
	al predetto art. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto (All. C).	
	L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione	
	alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, dovessero	
	essere apportate.	
	L'assegnatario si impegna infine ad osservare il regolamento per la	
	costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la	
	rendicontazione delle spese accessorie, quello per il riparto delle spese fra gli	
	utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e della	
	manutenzione.	
	ARTICOLO 9	
	Tutte le clausole del presente contratto, nonchè quelle del	
	regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere	
	essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè, per patto	



espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'immediata
risoluzione, ipso jure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo
IACP di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e
non pagati, anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta
sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

ARTICOLO 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del
presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti
uguali tra IACP e assegnatario.

ARTICOLO 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il
proprio domicilio come segue:

- lo IACP nella propria sede;
- l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia
compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad
esso, competente è il foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., anche
in caso di applicazione della procedura speciale di cui all'art. 32 del T.U. 28-4-
1938, n. 1165.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANITTELLA)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal
regolamento generale si rinvia alla l.r. n. 54/84, alle leggi in materia di edilizia
residenziale pubblica, nonchè alle disposizioni del C.C. per quanto
compatibili.

Imogene Vito
Carlo DA Anna

Carlo DA Anna

Imogene Vito

L'ASSEGNATARIO

Luca Vito
Condita Anna

IL PRESIDENTE

IL COMMISSARIO ORDINARIO
(Rag. Antonio PANETELLA)

IL CONIUGE DELL'ASSEGNATARIO

Luca Vito

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. i sottoscritti dichiarano

di approvare specificatamente gli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nonché il

regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica.

L'ASSEGNATARIO

Luca Vito
Condita Anna

IL CONIUGE DELL'ASSEGNATARIO

UFFICIO DELLE ENTRATE - ROMA (RM)

Donat. 51,65

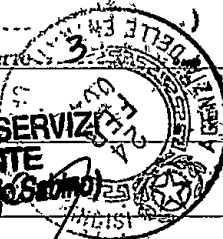
Compensazione 5

P. 24 F. 10. 1006 di N. 898

Serie 3

IL CAPO AREA SERVIZI
IL DIRIGENTE

(MINERVA di Lucia Sarno)





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BROSIO

VERBALE DI CONSEGNA

L'anno 2003 il giorno 25 del mese di NOVEMBRE

con la presenza dei Sigg. INCAZZA VITO

in rappresentanza dello IACP di Brindisi ARCH. TUCCI E GION. CAFORIO

si è proceduto alla consegna dell'alloggio sito in via P. TOGLIATTI

quartiere _____ piano 3/5 interno -ALCATASIAIO INT. 5, comune di _____

FRANCILLA F.S. censito/non censito in catasto al n. mappa

..... categoria classe rendita L.

Il predetto alloggio si compone di n. vani, di cucina, bagno, ingresso, cantina, garage per complessivi mq. 95,00 .

Il Sig.

Osservazioni dell'assegnatario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IACP Brindisi

Assegnatario

Rag. Antonio PANETTELLI

Teche Veto

P. 15. ①

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

●●●●●●●●●●

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE

- Anno di Calcolo 2003

- Data di consegna 25.11.2003

- Vetustà 1,00

- Tipologia 0,80

- Demografia 0,90

- Ubicazione 1,00

- Livello 1,00

- Stato 1,00

- Superficie 106,61

- Costo base € 695,15

- Valore locativo € 53.359,15

- Canone oggettivo E 171,19 mensili

..... li

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 (Rag. Antonio PANTELLA)
 IACP Brindisi
 Assegnatario
 Candia Anna

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

●●●●●●●●●●

REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Reg. a BRINDISI il 27-4-1988
 al n. 2792 mod. / vol. FOCE III

Art. 1

L'assegnatario, nell'uso dell'alloggio, convenuto espressamente ed esclusivamente in quello di abitazione, è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto di locazione e nel presente regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2

L'alloggio dev'essere occupato, entro trenta giorni dalla consegna, ovvero entro sessanta giorni se trattasi di lavoratore emigrato all'estero, salvo proroga da concedersi da parte dello IACP a seguito di motivata istanza.

Art. 3

Lo IACP è esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone e allo stabile, causati da fatti, omissioni o colpe dell'assegnatario o di terzi in genere.

L'assegnatario risponde, salvo prova contraria, dei deterioramenti e dei danni provocati per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, all'alloggio, allo stabile ed alle sue pertinenze.

In caso di inottemperanza provvederà lo IACP a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

L'assegnatario, nel servirsi della cosa locata, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia: gli è fatto divieto di destinare l'alloggio o parte di esso ad uso diverso da quello di abitazione o ad usi comunque che ne peggiorino lo stato o che siano causa di disturbo nei confronti degli alloggi circostanti, secondo le norme vigenti.

L'assegnatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni o modifiche di qualsiasi natura ed entità all'alloggio, accessori o pertinenze comprese, ed ai suoi impianti, senza il consenso scritto dello IACP. Tale consenso, per altro, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indennità di sorta e gli eventuali miglioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall'Ente, gratuitamente, al termine del rapporto.

E' fatto salvo allo IACP il diritto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese dell'assegnatario.

Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dall'assegnatario, previa autorizzazione dell'Ente, non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell'assegnatario stesso.

Qualora dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportati all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzati dall'Ente, derivassero danni sia all'alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente l'assegnatario.

In caso di inottemperanza provvederà l'Ente a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

Qualora la cosa locata necessiti di riparazioni non a carico dell'assegnatario, questi è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente gestore che provvederà alla realizzazione delle relative opere.

I danni causati dalla mancata o ritardata comunicazione sono da addebitarsi all'assegnatario.

In ogni caso, l'assegnatario è tenuto a consentire l'accesso all'immobile da parte dell'Ente gestore o suoi incaricati per effettuare le riparazioni necessarie.

Se, in assenza dell'assegnatario, si rendessero necessarie o indifferibili talune riparazioni, lo IACP è autorizzato ad accedere nella cosa locata ed a provvedervi; l'onere sarà a carico dell'assegnatario qualora le spese siano comprese tra quelle poste a suo carico.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 54/84, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'